



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

PRESIDENZA

D.P n. 40/2020

Oggetto: emergenza Covid 19- **Legge n. 176 del 18-12-20 di conversione del D.L. 137/2020-** Giustizia-Prime indicazioni.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Vista la legge n. 176 del 18 dicembre 2020, in G.U. il 24-12-20 ed in vigore dal 25 dicembre 2020;

Preso atto che detta normativa attiene alla conversione in legge del DL. 137/2020 (cd Decreto Ristori) e, in particolare, modifica alcune disposizioni in materia di Giustizia (artt. 23- 23 bis-23 ter- 24-32 ter);

visto anche l'art. 221 del DL 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

tenuto conto delle ultime previsioni normative che, per quanto qui di interesse, raccomandano di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari e di evitare assembramenti;

Ritenuta la necessità di fornire ulteriori prime indicazioni operative relativamente alla trattazione degli affari giudiziari nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica alla stregua della conversione in legge del D.L. n. 137/2020;

Richiamati i propri precedenti provvedimenti organizzativi riguardanti, tra l'altro, la limitazione dell'accesso del pubblico all'Ufficio Giudiziario, la limitazione degli accessi nelle cancellerie, la stretta osservanza delle misure precauzionali (misurazione temperatura, mascherina, gel disinfettanti per le mani, distanziamento tra le persone di almeno 1 metro);


Ribadito anzitutto che le misure introdotte dal DL 137/20 si applicano fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza sanitaria fissato dall'art. 1 D.L. n. 19/2020, ossia attualmente fino al 31 gennaio 2021 (sul che cfr. il secondo periodo del comma 1 art. 23 nel testo della legge di conversione);

Fra le prime novità di rilievo merita segnalare la **fusione per incorporazione**, nel testo del d.l. n. 137/2020, dei successivi decreti Ristori *-bis*, *-ter* e *-quater*, contestualmente abrogati, le cui disposizioni vengono ad essere trasfuse integralmente nel primo, che diviene ora l'unico testo di riferimento per le nuove norme emergenziali; per espressa previsione normativa restano nondimeno validi ed efficaci gli atti ed i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti abrogati (art. 1, comma 2, legge di conversione);


Rilevato che le principali novità introdotte nella legge di conversione sono quelle che seguono (si ribadisce come vengano ad essere **trasfuse** nel d.l. n. 137/2020 **le previsioni precedentemente contenute negli artt. 23 e 24 d.l. 9 novembre 2020, n. 149 c.d. decreto Ristori-bis**, relative alla celebrazione e decisione dei giudizi penali d'appello e alla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali e dei termini dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, che ora divengono, rispettivamente, gli artt. 23-*bis* e 23-*ter* dell'articolato):

- A) Udienza da remoto anche per le udienze preliminari e dibattimentali se le parti lo consentono**, ferma rimanendo l'esclusione per le udienze istruttorie nonché in materia di incidente probatorio, giudizio abbreviato e per le udienze di discussione finale (cfr. ultimo periodo comma 5 art. 23).
- B) Copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti, di cui all'art. 475 c.p.c., con rilascio dal cancelliere in forma di documento informatico**, previa istanza da depositare in modalità telematica (cfr. comma 9-bis art. 23):al riguardo, si allega bozza di vademecum per le cancellerie, anche per gli aspetti dei diritti esigibili, convenuta insieme al Dirigente amministrativo¹.

¹ Seguirà ordine di servizio del Dirigente, sentite le cancellerie civili e verificata la disponibilità della firma digitale da parte degli addetti alle stesse.



- C) Decisioni sugli appelli contro le sentenze penali di primo grado in camera di consiglio, senza intervento di P.M. e difensori, salvo che una delle parti faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire (cfr. art. 23-bis).
- D) Applicabilità della disciplina di cui sopra, in quanto compatibile, anche per le misure di prevenzione e l'appello sulle misure cautelari di cui all'art. 310 c.p.p., con la previsione che l'eventuale richiesta di discussione orale deve essere formulata entro il termine perentorio di 5 giorni liberi prima dell'udienza (cfr. comma 7 art. 23-bis).
- E) Sospensione e rinvio del procedimento, sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali: cfr. art. 23-ter che sostanzialmente ribadisce le previsioni di cui al D.L. 137/20, seppure merita osservare come in sede di conversione **il legislatore non abbia ritenuto di estendere la sospensione e il rinvio** dei procedimenti penali anche al **caso in cui l'assenza della persona citata a comparire sia dovuta al (mero) rispetto delle disposizioni relative alle restrizioni ai movimenti delle persone disposte dagli ormai noti D.P.C.M., né di estendere** la sospensione dei termini di fase delle misure cautelari, **in caso di rinvio del processo per ragioni di quarantena o isolamento fiduciario del teste, del c.t., del perito o delle altre persone che debbono essere esaminate, anche per quelle disciplinate dall'art. 308 c.p.p. (ossia le misure cautelari coercitive e interdittive) ma solo per quelle previste dall'art. 303 c.p.p. (ossia le misure cautelari custodiali)**, con la conseguenza pertanto che i termini delle prime continueranno a decorrere normalmente;
- F) Disciplina di maggior dettaglio dell'art. 24 in tema di depositi di atti difensivi via pec (cfr. ultimo periodo e quelli aggiunti al comma 4 art. 24).
- G) **Deposito delle impugnazioni in forma di documento informatico** con trasmissione da indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e sua sottoscrizione digitale a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento (cfr.



comma 6-bis art. 24; cfr. anche il comma 6-sexies per le previsioni di inammissibilità dell'impugnazione nei casi di documento informatico; l'art. 24, comma 6-bis, prevede infatti che, fermo quanto previsto per le impugnazioni "ordinarie" dal codice di procedura penale agli artt. 581 (sulla forma dell'impugnazione), 582 comma 1 (sulla presentazione dell'impugnazione) e 583 (sulla spedizione mediante telegramma o per raccomandata dell'atto di impugnazione), *«quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale».*

H) Applicabilità della disposizione che precede **anche per le opposizioni alle archiviazioni, al decreto penale di condanna, nel caso dell'incidente di esecuzione ex art. 667 comma 4 c.p.p., per le richieste di riesame e di appello in materia di misure cautelari personali e reali** (cfr. comma 6-quinquies art. 24), segnalandosi che per riesami e appelli avverso misure cautelari personali e reali (artt. 309-310-324 cpp) *<l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'**articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale**>*, ossia al tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata; merita infine osservare come le **norme siano incentrate esclusivamente sulla figura del difensore e non facciano alcun riferimento invece al P.M.** – al quale, peraltro, allo stato attuale della legislazione, non è consentita la sottoscrizione digitale degli atti del processo penale (sul punto v. Cass., Sez. 1, 03.11.2020, n. 32566, Caprioli e altri), sicché sembra ritenibile



che di tali innovative modalità di impugnazione, al momento, non potrà giovare la pubblica accusa ma soltanto la difesa.

- I) Per i magistrati onorari è poi previsto, all'art. 32-ter, il diritto alla corresponsione dell'indennità di udienza laddove tengano udienze civili in forma di trattazione scritta (ciò che conferma la prassi ragionevolmente già adottata nell'Ufficio).

Osservato che la conversione in legge del D.L. 137/20 non introduce novità per il settore civile, per il quale continuano a valere la norma che consente di tenere l'udienza in remoto in luogo diverso dall'Ufficio Giudiziario (comma 7 art. 23 D.L. 137/20), quella (comma 6) che consente la trattazione scritta delle udienze presidenziali di separazione consensuale e divorzio congiunto, oltre alle disposizioni di cui all'art. 221 D.L. 34/20 che si riportano nelle parti qui di stretto interesse:

- deposito telematico anche degli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- sistemi telematici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, per gli obblighi di pagamento del contributo unificato e anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del DPR 115/2002;
- trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (ferma la facoltà di richiedere la trattazione in presenza);
- modalità da remoto per le udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori (nelle forme previste);
- modalità da remoto per l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti **anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione;**

- in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.


Per l'accesso alle cancellerie, civili e penali, rimane in vigore il sistema di prenotazione *online*, disponibile per il settore civile nel sito WEB del Tribunale e per il settore penale previo appuntamento con la cancelleria ai seguenti indirizzi elettronici:

gipgup.tribunale.cremona@giustiziacert.it;

penale.tribunale.cremona@giustiziacert.it

Tenuto conto, infine, dell'introdotta deposito informatico delle impugnazioni, **si modifica qui il provvedimento presidenziale del 12 novembre 2020, prot. 2246/20**, inerente il deposito con valore legale di atti, documenti e istanze penali, mediante invio su casella PEC dell'Ufficio (art. 24, comma 4, DL 137/20), **nel senso del deposito anche dei gravami** alla casella depositoattipenali.tribunale.cremona@giustiziacert.it. (per il Tribunale) e alle caselle depositoattipenali.gdp.cremona@giustiziacert.it (per Gdp Cremona) e depositoattipenali.gdp.crema@giustiziacert.it (per Gdp Crema), secondo le regole che seguono ex commi da 6- bis a 6-decies art. 24:

- **comma 6 bis:** *<quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la*



specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale..... quando il messaggio di PEC «eccede la dimensione massima stabilita» nel provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. (attualmente fissato in 30 MB), **«il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata», «il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza»;**

- **comma 6 quater**, tale per cui, secondo le stesse modalità indicate nei commi 6-bis e 6-ter e nei termini previsti dal codice di procedura penale, possono essere proposti in sede di impugnazione **anche «i motivi nuovi e le memorie»;**
- **comma 6 sexies** che **detta le specifiche cause di inammissibilità della nuova forma di impugnazione telematica, ulteriori** rispetto a quanto previsto dall'art. 591 c.p.p., da cui è possibile stabilire, *a contrario*, i requisiti necessari che l'atto di impugnazione informatico dovrà possedere. Tali disposizioni, per espressa previsione del **comma 6-octies**, si applicano, in quanto compatibili, anche agli atti indicati al **comma 6-quinquies** (ossia a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, alle opposizioni e ai reclami sopra indicati).

- secondo la norma (**comma 6-sexies**), nel caso di proposizione dell'atto di impugnazione tramite PEC ai sensi del comma 6-bis, **l'impugnazione è inammissibile:**

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;

c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al comma 4;

d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;

e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

- Le **conseguenze**, in caso di violazione delle disposizioni previste dal comma 6-*sexies*, sono quelle previste al **comma 6-septies**, laddove si dispone che, in tali casi, *«il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche di ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato»* (la previsione appare inedita: anzichè rimettere – come di norma – il potere di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione al giudice *ad quem*, assegna tale potere allo stesso giudice *a quo*).

- **comma 6-nonies**, prevede, poi, che ai fini dell'attestazione del deposito degli atti di impugnazione trasmessi tramite PEC e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale di cancelleria degli uffici giudiziari provveda ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto e ad inserire nel fascicolo copia analogica dell'atto ricevuto, con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

- **comma 6 decies disciplina infine l'entrata in vigore di tali nuove disposizioni normative**, prevedendo in particolare che le disposizioni di cui ai commi da 6-*bis* a 6-*nonies* si applichino *«agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata*

in vigore della legge di conversione del presente decreto». La norma detta al contempo anche una disciplina transitoria (a salvaguardia degli atti di impugnazione finora depositati con modalità telematiche difformi da quelle introdotte), disponendo in particolare che *«fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4»* (per la salvezza degli effetti degli atti di impugnazione, opposizione e reclamo finora depositati, benché non rispondenti alle specifiche introdotte in sede di conversione del decreto Ristori, sembrano necessari i seguenti minimi requisiti formali: a) che siano stati redatti in formato elettronico; - b) che siano stati sottoscritti digitalmente; - c) che siano stati trasmessi, a decorrere dal 9 novembre 2020 - data di entrata in vigore del d.l. n. 137/2020-, alla casella di PEC del giudice competente indicata dal provvedimento direttoriale della D.G.S.I.A. del 9/11/2020).

P.Q.M.

- a) Prevede come in parte motiva.
- b) Modifica come in parte motiva il provvedimento presidenziale del 12 novembre 2020 (prot. 2246/20) sulle caselle pec deposito atti penali.
- c) Mantiene tutte le misure precauzionali già da tempo adottate.
- d) Riserva ogni altra determinazione agli sviluppi dell'emergenza epidemiologica e normativi.

Si comunichi:

- 1) Al Presidente della sez. penale, al Coordinatore della sez. Civile, al Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP, ai magistrati togati e onorari del Tribunale.
- 2) Al Dirigente Amministrativo e ai Funzionari responsabili delle cancellerie civili e penali.
- 3) Ai GOP e alle cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace di Cremona e Crema.



Si inoltri, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello di Brescia, al Procuratore della Repubblica in Sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Cremona, alle OO.SS. ed alla RSU.

Si pubblici sul sito web del Tribunale.

Cremona, 29 dicembre 2020.

Il Presidente del Tribunale

Anna di Martino



Allegati:

- 1) Testo coordinato con la legge di conversione del DL 137/20
- 2) bozza vademecum cancellerie civili per rilascio informatico copie esecutive